
	CONTRATTO CON IL CLIENTE	
	Redazione: RQ Approvazione: RL Data: 04/04/2022	Mod MQ 7.1-02 Rev. 1 del 04/04/2022
	Pagina 1 di 8	

Dati anagrafici Cliente

Ragione Sociale	
Sede legale	
Sede operativa	/
Codice fiscale/P.IVA	
Telefono	
Altro recapito	/
e-mail	
Referente aziendale	

Dati anagrafici di acquevenete

Ragione Sociale	acquevenete S.p.A.
Sede legale	Via Colombo, 29/A – 35043 Monselice (PD)
Sede operativa del Laboratorio	Via Colombo, 29/A – 35043 Monselice (PD)
Codice fiscale/P.IVA	00064780281
Telefono	0429 787673
e-mail	anna.moschin@acquevenete.it
Referente aziendale	Dr.ssa Anna Moschin

	CONTRATTO CON IL CLIENTE	
	Redazione: RQ Approvazione: RL Data: 04/04/2022	Mod MQ 7.1-02 Rev. 1 del 04/04/2022
	Pagina 2 di 8	

Le presenti condizioni contrattuali si applicano al rapporto in essere tra il Laboratorio analisi di acquevenete S.p.A. ed il Cliente.

Il singolo contratto può essere concluso mediante l'accettazione di quanto riportato nel presente modulo redatto dal Laboratorio analisi.

Con la firma del contratto si intendono accettate le condizioni generali di fornitura salvo esplicithe deroghe o integrazioni formalmente risultanti dai documenti contrattuali medesimi. Eventuali condizioni particolari, in deroga a quanto di seguito descritto, dovranno essere convenute fra le parti prima dell'invio dei campioni.


ART. 1 - DEFINIZIONI

Agli effetti del presente contratto si intendono per:

- *"Laboratorio"* o *"Laboratorio analisi"*: il laboratorio della società acquevenete S.p.A. con sede legale e operativa a Monselice (Pd), Via C. Colombo, 29/A, partita IVA n. 00064780281;
- *"Cliente"* o *"Committente"* il soggetto giuridico, pubblico o privato, individuato nella parte anagrafica del presente contratto, che richiede al Laboratorio analisi di acquevenete S.p.A. l'effettuazione di analisi chimiche e/o microbiologiche;
- *"campione"* il materiale da sottoporre alle prove;
- *"accettazione"* la presa in carico, da parte del Laboratorio del materiale da sottoporre ad analisi;
- *"data inizio analisi"* la data di effettivo inizio delle prove richieste dal Cliente.

ART. 2 - OGGETTO

Il presente contratto si intende quale contratto di appalto avente ad oggetto la prestazione di servizi di analisi nell'ambito dell'attività che comprende l'effettuazione di analisi chimiche e/o microbiologiche.

	CONTRATTO CON IL CLIENTE	
	Redazione: RQ Approvazione: RL Data: 04/04/2022	Mod MQ 7.1-02 Rev. 1 del 04/04/2022
	Pagina 3 di 8	

ART. 3 – CONSEGNA DEI CAMPIONI AL LABORATORIO

L'attività di campionamento si intende prestata a carico e sotto la responsabilità del committente, salvo diverse specifiche condizioni formalmente convenute tra le parti.

Il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio a cura del committente.

Il trasporto avviene in condizioni tali da assicurare la conservazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche del campione.

Il Laboratorio è disponibile a fornire le informazioni sulle modalità di prelievo e conservazione dei campioni prelevati da parte del Cliente.

La responsabilità sul campione, le condizioni di trasporto ed il tipo di imballaggio sono a carico del Cliente.

L'analisi condotta dal Laboratorio farà sempre ed in ogni caso riferimento alle condizioni del campione al momento della consegna.

ART. 4 – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

I servizi concernenti l'attività di cui all'art. 2 del presente contratto, sono gestiti dal competente settore facente capo alla Direzione, rappresentata dal Responsabile Laboratorio, professionista abilitato iscritto al competente ordine professionale.

ART. 5 – CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE E DELLE REGISTRAZIONI


Il Laboratorio, dal momento dell'accettazione del materiale da sottoporre a prova, ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche.

I campioni vengono conservati in Laboratorio fino al termine delle prove.

Le registrazioni oggetto delle prove (dati grezzi e tracciati strumentali) sono conservati per 10 anni.

ART. 6 – RAPPORTI DI PROVA

Il Laboratorio è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi.

	CONTRATTO CON IL CLIENTE	
	Redazione: RQ Approvazione: RL Data: 04/04/2022	Mod MQ 7.1-02 Rev. 1 del 04/04/2022
	Pagina 4 di 8	

I rapporti di prova vengono pubblicati entro un mese dalla data di completamento delle analisi, in formato elettronico in conformità alle norme generali sull'accreditamento dei laboratori e a quanto definito dal Sistema di gestione del Laboratorio. I rapporti di prova sono consegnati al Cliente mediante posta elettronica, in formato cartaceo o accesso all'area riservata. Le credenziali di accesso vengono comunicate al Cliente dal Responsabile del Laboratorio.

ART. 7 – IDENTIFICAZIONE DEI METODI DI PROVA

Il Laboratorio, su richiesta del Cliente, fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure utilizzati. Il Sistema di gestione del Laboratorio prevede un puntuale aggiornamento dei metodi adottati al fine di ottimizzare il servizio.

Il Tariffario adottato dal Laboratorio è quello della rete ViveracquaLab che riporta la descrizione della prova, la categoria (matrice) e il costo dell'analisi.

Il Laboratorio allega ad ogni richiesta di analisi un documento di riepilogo in cui sono riportati i parametri da determinare, le matrici, i metodi di analisi e i relativi prezzi, l'identificazione dei metodi di prova accreditati da ACCREDIA.


Lo stato di accreditamento delle prove indicate in offerta può subire variazioni nel tempo. Tali variazioni possono essere visionate sul sito www.acquevenete.it o sul sito www.accredia.it.

Il Laboratorio si riserva di sostituire/revisionare/integrare i metodi di prova e, qualora questi fossero sostituiti/revisionati e/o integrati dai relativi enti di normazione/legislativi, di comunicarli al Cliente.

In base alle caratteristiche del campione verificabili all'accettazione dello stesso, potrebbe rendersi opportuna l'applicazione di metodi diversi rispetto a quelli comunicati dal Laboratorio, più indicati al fine di garantire la significatività del risultato nel rispetto delle esigenze del Cliente. In questo caso il cliente sarà ricontattato per definire i nuovi termini contrattuali.

Il Laboratorio potrà ricorrere in situazioni eccezionali (p.e. guasto ad apparecchiature, eventi sismici, manutenzione straordinaria della struttura, etc.) al subappalto delle prove.

Con la sottoscrizione del presente documento il Cliente ne autorizza l'eventuale esecuzione. Sarà cura del Laboratorio individuare i fornitori più qualificati per l'esecuzione delle prove

	CONTRATTO CON IL CLIENTE	
	Redazione: RQ Approvazione: RL Data: 04/04/2022	Mod MQ 7.1-02 Rev. 1 del 04/04/2022
	Pagina 5 di 8	

richieste. Il Laboratorio è responsabile verso il Cliente per il subappalto e riporta per iscritto tale responsabilità nel riesame del contratto con il Cliente unitamente all'elenco delle prove subappaltate.

Il Laboratorio trasmetterà al Cliente il Rapporto di prova emesso dal Laboratorio subappaltato per le prove eseguite in subappalto.

ART. 8 – SIGNIFICATO DELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DEL LABORATORIO

Il Laboratorio opera in conformità ai requisiti prescritti dalla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Ha stipulato la convenzione n° 0560 con ACCREDIA, secondo la quale ACCREDIA concede al Laboratorio l'accREDITAMENTO per le prove richieste. L'Ente di accREDITAMENTO verifica le prove accREDITATE e la conformità del Laboratorio ai requisiti relativi a: competenza tecnica, imparzialità del personale, adeguatezza delle apparecchiature e della struttura in cui vengono eseguite le prove.


Tali competenze vengono periodicamente verificate mediante controlli a campione sulle prove oggetto dell'accREDITAMENTO e sul Sistema di gestione.

ACCREDIA autorizza lo stesso Laboratorio a citare tale conformità, nei limiti consentiti dai documenti ACCREDIA applicabili, nei Rapporti di Prova relativi alle prove accREDITATE e nella propria documentazione. L'Elenco delle Prove accREDITATE è a disposizione del Cliente per la consultazione e scaricabile dal sito di ACCREDIA e/o dal sito www.acquevenete.it.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI E RISERVATEZZA

Le Parti assicurano, ciascuna per le rispettive competenze, il rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, e si impegnano a adottare tutte le necessarie misure organizzative, fisiche e logiche al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati.

Le Parti si obbligano in forza del presente Contratto per sé, per i propri dipendenti e per chiunque altro collabori con la propria attività al rispetto della riservatezza ed integrità dei dati dei quali si avrà conoscenza nello svolgimento del Servizio e si impegnano ad utilizzarli esclusivamente per le attività connesse all'esecuzione del presente Contratto e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse.

	CONTRATTO CON IL CLIENTE	
	Redazione: RQ Approvazione: RL Data: 04/04/2022	Mod MQ 7.1-02 Rev. 1 del 04/04/2022
	Pagina 6 di 8	

Fermo quanto sopra indicato, qualsiasi altra notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione di acquevenete S.p.A. che venisse a conoscenza del Cliente in relazione ai servizi prestati nel presente Contratto, dovrà essere trattato come materiale riservato e non potrà essere riprodotto, duplicato, asportato, diffuso o comunque comunicato a terzi neanche parzialmente, anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio.

I dati saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto e per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli stessi fatti salvi gli obblighi di legge in materia e le eventuali prescrizioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

ART 10 – CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

I pagamenti effettuati dal Cliente ad acquevenete S.p.A. dovranno essere effettuati entro i termini indicati in fattura ed effettuati presso l'Istituto Bancario del quale vengono riportate le coordinate.

ART 11 – RECLAMI/CONTESTAZIONI


Ferma l'applicazione di quanto previsto dal Sistema di gestione del Laboratorio, eventuali reclami e contestazioni da parte del Cliente potranno pervenire anche in forma scritta in modo da contenere la puntuale e motivata indicazione dei rilievi e delle eccezioni.

Il Laboratorio su richiesta è disponibile a fornire una descrizione del processo di trattamento dei reclami.

ART. 12 – ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO

Con la firma al presente contratto, il Cliente dichiara di aver compreso ogni informazione di dettaglio fornita, di accettare per intero tutte le condizioni indicate e di confermare la correttezza dei propri dati anagrafici.

Il Contratto si intende comunque accettato al momento dell'arrivo dei campioni in Laboratorio.

	CONTRATTO CON IL CLIENTE	
	Redazione: RQ Approvazione: RL Data: 04/04/2022	Mod MQ 7.1-02 Rev. 1 del 04/04/2022
	Pagina 7 di 8	

ART. 13 – RISOLUZIONE

In caso di inadempimento di non scarsa importanza di una delle parti alle clausole del Contratto, l'altra parte potrà intimare per iscritto di adempiere entro 30 giorni dichiarando che, qualora tale termine sia decorso inutilmente, il Contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., salvo il risarcimento di eventuali danni.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia concernente l'esecuzione e/o l'interpretazione del presente Contratto è competente il Foro di Padova.

ALLEGATI

- Derghe o integrazioni contrattuali
- Istruzioni di campionamento
- Altro (specificare)


Derghe o integrazioni contrattuali:

Il Laboratorio per la quantificazione dei composti perfluoroalchilici (PFAS) nell'acqua naturale e nell'acqua destinata al consumo umano utilizza il metodo di prova ASTM D7979-20 accreditato da ACCREDIA.

Il Cliente chiede di inserire nel RdP (Rapporto di prova) la dichiarazione di conformità.

Nell'espressione della dichiarazione di conformità ai limiti normativi del D.lgs. 18/2023 e, per i parametri "PFOS (somma di isomeri lineari e ramificati)" e "Somma PFOA e PFOS" a quelli della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1590/DGR del 03/10/2017 per le Sostanze Perfluoroalchiliche (PFAS) delle acque destinate al consumo umano, il Cliente chiede al Laboratorio di non considerare l'incertezza di misura associata al risultato.


La regola decisionale è denominata "accettazione o rifiuto semplici". Si considera il risultato come conforme se $R \text{ (Risultato)} \leq VP \text{ (Valore di Parametro)}$, mentre il rifiuto considera il risultato come non conforme se $R \text{ (Risultato)} > VP \text{ (Valore di Parametro)}$, dove VP rappresenta il Valore limite o di specifica. La dichiarazione di conformità è quindi di tipo binario ovvero espressa solo come conforme o non conforme, con un rischio associato che corrisponde al massimo al 50%, come indicato nel documento ILAC G8:09/2019.

	CONTRATTO CON IL CLIENTE	
	Redazione: RQ Approvazione: RL Data: 04/04/2022	Mod MQ 7.1-02 Rev. 1 del 04/04/2022
	Pagina 8 di 8	

Data,

Firma Cliente

Firma acquevenete S.p.A.



acquevenete
acquevenete spa
sede legale: via C. Colombo, 27/A
35053 Montebelluna PD - C.F. e EIVA 0004730291